

Gli abitanti della zona di 3 km. compresa tra le due linee suddette potranno rivolgersi, per ottenere i necessari rifornimenti, alla propria armata nazionale o alle armate delle Potenze associate.

Tutte le truppe austro-ungariche che, all'ora della cessazione delle ostilità, si troveranno dietro la linea di combattimento raggiunta dalle truppe italiane, saranno prigionieri di guerra.

2. — Per quanto concerne le clausole degli articoli 2 e 3 circa le artiglierie con relativi equipaggiamenti ed il materiale bellico che deve essere riunito in luoghi stabiliti o lasciato sul posto nei territori che saranno evacuati, i plenipotenziari italiani, in qualità di rappresentanti di tutte le Potenze alleate ed associate, dichiarano di dare alle dette clausole la seguente interpretazione, che avrà carattere esecutivo:

a) ogni materiale di cui si possa far uso per la guerra o le cui parti possano in questo uso essere impiegate, dovrà essere ceduto alle Potenze alleate ed associate.

L'esercito austro-ungarico e le truppe tedesche sono autorizzati a trasportare seco solo ciò che fa parte dell'equipaggiamento e dell'armamento personale dei militari che debbono sgombrare dai territori indicati all'articolo 3, come pure i cavalli degli ufficiali, i carri ed i quadrupedi organicamente assegnati ad ogni unità per il trasporto dei viveri, delle cucine, del bagaglio ufficiali e del materiale sanitario.

Questa clausola va applicata a tutte le varie armi e servizi dell'esercito.

b) per ciò che concerne particolarmente le artiglierie, resta stabilito che l'esercito austro-ungarico e le truppe germaniche lasceranno nel territorio che deve essere evacuato, tutto il materiale d'artiglieria e relativo equipaggiamento.

Il calcolo necessario per stabilire in modo esatto e completo il numero totale delle artiglierie di divisione e di corpo d'armata di cui dispone l'Austria-Ungheria al momento della cessazione delle ostilità, la cui metà dev'essere ceduta alle Potenze associate, sarà fatto più tardi, in modo da stabilire — se sarà necessario — la cessione di altro materiale d'artiglieria da parte dell'esercito austro-ungarico ed, eventualmente, la restituzione del materiale a detto esercito per parte delle armate alleate ed associate.

Tutte le artiglierie che non fanno organicamente parte delle artiglierie divisionali e di corpo d'armata, dovranno essere cedute senza alcuna eccezione; non sarà pertanto necessario calcolarne il numero.

c) La cessione di tutte le artiglierie divisionali e di corpo d'armata dovrà effettuarsi per la fronte italiana nelle località seguenti: Trento, Bolzano, Pieve di Cadore, Stazione per la Carnia, Tolmino, Gorizia e Trieste.

I comandanti supremi delle armate alleate e associate su le varie fronti d'Austria-Ungheria nomineranno commissioni speciali che dovranno immediatamente portarsi, accompagnate dalle scorte necessarie, nei luoghi